



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 1977	di data 08/09/2026

Oggetto: L.P. 07.11.2005 N. 15 E SUO REGOLAMENTO D'ESECUZIONE. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. BANDO PER LA LOCAZIONE A CANONE MODERATO DI 7 ALLOGGI DEI QUALI 4 CON OPZIONE DI RISCATTO, UBICATI NEL COMUNE DI TRENTO - APRILE 2026 - ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA.

LA DIRIGENTE

premesso che il Comune di Trento è individuato quale soggetto preposto ad attuare la politica provinciale della casa secondo le disposizioni previste dalla Legge Provinciale 7 novembre 2005 n. 15 e s.m.i.;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

visto il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica approvato con D.P.P. 12.12.2011 n. 17-75/Leg e s.m. e i.;

richiamata la nota della Provincia autonoma di Trento prot. n. 58999 del 3 marzo 2022 che riassume le modifiche al sopracitato regolamento attinenti alla locazione degli alloggi a canone moderato;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 195 di data 15 luglio 2024, rettificata dalla deliberazione della Giunta comunale n. 220 del 29 luglio 2024, con la quale sono stati da ultimo approvati i Criteri per l'applicazione della L.P. 15/2005 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 17-75/Leg. di data 12.12.2011, e s. m. e i.;

richiamato l'articolo 42 del Regolamento ove si prevede che i rapporti giuridici tra i soggetti proprietari degli alloggi da destinare a canone moderato e l'Ente locale territorialmente competente, sono regolati da apposite convenzioni che disciplinano, tra il resto, i rapporti fra i soggetti locatori e locatari nel rispetto della disciplina dettata dalla legge e dal suo regolamento d'esecuzione;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 824 di data 1 aprile 2026, con la quale è stato approvato il bando per la formazione delle graduatorie ai fini della locazione di n. 7 alloggi a canone moderato, dei quali n. 4 a canone moderato con opzione di riscatto, ubicati nel territorio del Comune di Trento;

richiamata inoltre la determinazione dirigenziale n. 1305 di data 8 giugno 2026, con la quale sono state approvate le graduatorie per la locazione degli anzidetti alloggi a canone moderato e a canone moderato con opzione di riscatto;

evidenziato che nel suindicato bando sono state definite, tra il resto, le modalità per l'assegnazione degli alloggi;

richiamato l'articolo 38, comma 5 bis del regolamento, ove è previsto che l'ente locale comunica al soggetto richiedente utilmente collocato in graduatoria la disponibilità di un alloggio e chiede l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge;

atteso che il richiedente di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy, che firmato dalla Dirigente forma parte integrante del presente provvedimento, è inserito alla 4^a posizione della graduatoria cittadini comunitari canone moderato;

considerato che, risultando il richiedente sopracitato in posizione utile nella suddetta graduatoria, allo stesso è stata inviata la nota protocollo n. 280016 di invito alla prenotazione di un alloggio tra quelli disponibili alla data del 14 luglio 2026, conforme a quanto indicato in domanda;

atteso che il richiedente di cui all'Allegato 1, con nota pervenuta in data 14 luglio 2026 protocollo n. 280205, ha prenotato l'alloggio indicato nel medesimo Allegato 1;

evidenziato che la prenotazione dell'alloggio equivale a proposta;

richiamata la nota di data 14 luglio 2026, protocollo n. 280679 nella quale sono state fissate la data e l'ora per il sopralluogo dell'alloggio prenotato, nonché il termine per l'accettazione o il rifiuto dello stesso e nella quale sono state inoltre esplicitate le cause di inammissibilità di future domande di locazione a canone moderato previste dall'art. 37 bis, comma 2 del Regolamento;

evidenziato che nei Criteri sopra richiamati è stato fissato il termine di accettazione o rifiuto dell'alloggio proposto nel giorno del sopralluogo;

preso atto che, con nota pervenuta in data 17 luglio 2026 protocollo n. 283913, il richiedente sopracitato, ha accettato la proposta dell'alloggio prenotato;

considerato che, con nota inviata in data 20 luglio 2026 protocollo n. 286760 il Progetto Politiche abitative ha comunicato al soggetto proprietario dell'alloggio, ITEA S.p.a. i dati del nucleo familiare per la stipula del contratto di locazione;

preso atto che, con nota pervenuta in data 31 agosto 2026 protocollo n. 327120, il soggetto proprietario dell'alloggio ITEA S.p.a. ha comunicato la volontà del richiedente di non procedere con la stipulazione del contratto;

richiamato l'art. 38 ter, comma 1 lett. c) del Regolamento, che prevede, tra le cause di esclusione dalla graduatoria, la mancata stipulazione del contratto di locazione entro il termine previsto dall'articolo 39, comma 1, per cause imputabili al soggetto richiedente;

preso atto, quindi, della necessità di escludere la domanda di locazione alloggio a canone moderato inoltrata telematicamente dal richiedente di cui all'Allegato 1 in data 24

aprile 2026, dalla graduatoria cittadini comunitari locazione a canone moderato;
preso altresì atto di quanto dispone l'art. 37 bis, comma 2, lett. b) del Regolamento che prevede, tra l'altro, che la mancata stipula del contratto di locazione sull'alloggio a canone moderato proposto entro il termine previsto dall'articolo 39, comma 1, per cause imputabili al soggetto richiedente, comporta l'inammissibilità della domanda presentata presso lo stesso Ente Locale e per il medesimo nucleo familiare, per i tre bandi a canone moderato successivi alla data del termine di cui all'articolo 39, comma 1 relativo alla stipula del contratto, e comunque, non oltre i sei anni decorrenti dalla medesima data, nel caso di specie dalla data del 15 settembre 2026;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 e successive variazioni;

visti:

- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m. e i.;
- il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 195 di data 15 luglio 2024, rettificata dalla deliberazione della Giunta comunale n. 220 del 29 luglio 2024, con la quale sono stati da ultimo approvati i Criteri per l'applicazione della L.P. 07.11.2005 n. 15 e del suo regolamento d'esecuzione;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 05.11.2025 n. 102;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale 17.11.2015 n. 115 e 12.09.2017 n. 113;

dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile di cui all'articolo 25 del regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

rilevato infatti che l'esclusione di un richiedente dalla graduatoria per la locazione di alloggi di canone moderato non comporta implicazioni finanziarie per il Comune di Trento;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026 - 2028, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale 01.08.2025 n. 85/2025, prot. n. 287860, di

conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

d e t e r m i n a

1. di escludere la domanda inoltrata telematicamente in data 24 aprile 2026 dal richiedente di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy, che firmato dalla Dirigente forma parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, dalla graduatoria cittadini comunitari di locazione a canone moderato approvata con la determinazione dirigenziale richiamata in premessa;
2. di dichiarare l'inammissibilità delle domande di alloggio a canone moderato eventualmente presentate al Comune di Trento e per il medesimo nucleo familiare, per i tre bandi successivi alla data del 15 settembre 2026 e, comunque, non oltre i sei anni decorrenti dalla medesima data;
3. di notificare all'interessato il presente provvedimento;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione di Trento, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente determinazione da parte dell'interessato;
5. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario entro 120 giorni dalla data di ricevimento della presente determinazione da parte dell'interessato.

La Dirigente
BEATRICI KATIA

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).